

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI	Pag. 1
AFFARI COSTITUZIONALI (I):-	
<i>In sede legislativa</i>	» 2
<i>In sede referente</i>	» 2
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede legislativa</i>	» 2
TRASPORTI (X):	
<i>In sede legislativa</i>	» 3
<i>In sede referente</i>	» 3
LAVORO (XIII):	
<i>In sede referente</i>	» 4
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede legislativa</i>	» 4
CONVOCAZIONI	» 7

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 1964, ORE 11,25. — *Presidenza del Presidente RESTIVO.*

Ad inizio di seduta il Presidente Restivo commemora il senatore Spano recentemente scomparso. Alla commemorazione si associano i senatori Ferretti, Alberti e Angelilli e i deputati Jacometti e Lajolo.

Il Presidente Restivo dà, quindi, lettura di un appunto fornito dalla RAI-TV circa i programmi svolti nell'ultima serie di « Tribuna politica ». Ricorda, poi, che è necessario definire il programma di « Tribuna elettorale », fissato in linea di massima nella precedente seduta. Nota in proposito che è stato rilevato come sia preferibile che la conversazione del Presidente del Consiglio, prevista in apertura del secondo ciclo, si svolga senza essere abbina-
nata, nella trasmissione di uno stesso giorno, con altra conversazione di un Segretario di partito.

Dopo interventi dei deputati Lajolo, Covelli, Piccoli, Jacometti, Bertè e Scarpa e dei senatori Ferretti, Schiavetti, Alberti e D'Andrea, la Commissione fissa per sabato 14 novembre,

dalle ore 21 alle 21,15, la data della conversazione del Presidente del Consiglio.

Nel contempo la Commissione prospetta l'opportunità che non si svolgano conferenze-stampa alla televisione nel periodo compreso fra il 29 ottobre e il 20 novembre, al di fuori del programma già predisposto, ferma restando la possibilità che i Ministri usino della televisione e della radio per dare comunicazioni di fatti di carattere tecnico ed amministrativo.

Si procede, quindi, al sorteggio per determinare la successione delle conferenze-stampa del primo ciclo, che sarà aperta dalla conferenza del Ministro degli interni. Il calendario risulta così compilato: venerdì 30 ottobre P.S.I.U.P.; martedì 3 novembre M.S.I.; giovedì 5 novembre P.S.D.I.; venerdì 6 novembre P.R.I.; lunedì 9 novembre P.C.I.; martedì 10 novembre P.L.I.; mercoledì 11 novembre P.D.I.U.M.; giovedì 12 novembre D.C.; venerdì 13 novembre P.S.I.

Il Presidente si riserva infine di convocare il Comitato esecutivo, integrato con i rappresentanti dei Gruppi che già non ne facciano parte, per determinare le modalità di organizzazione delle conferenze-stampa, anche in riferimento ai criteri relativi alla partecipazione dei giornalisti degli organi di partito e della stampa di opinione.

Dopo interventi dei deputati Lajolo, Piccoli, Scarpa e Covelli e dei senatori Ferretti e D'Andrea, la Commissione delibera di invitare l'Ente televisivo ad assicurare nei telegiornali e nei giornali-radio la massima obiettività in ordine alle notizie relative alla attività dei vari partiti.

La Commissione delibera, altresì, che venga istituita una nuova rubrica, « Cronache elettorali », da trasmettersi tutte le domeniche comprese fra il 29 ottobre ed il 20 novembre nonché gli ultimi tre giorni della campagna elettorale, dalle ore 20,15 alle 20,25. In tale rubrica si darà notizia dei vari comizi, assicurando, in linea di massima, a tutti i partiti un uguale periodo di trasmissione.

In fine di seduta il senatore Ferretti, riferendosi a due richieste analoghe formulate dalla C.I.S.N.A.L., chiede che si tengano del-

le conferenze-stampa televisive tra i dirigenti delle organizzazioni sindacali nazionali, e che, in generale, nel « Telegiornale » si dia maggior spazio ai problemi del lavoro.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,35.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 1964, ORE 17. — *Presidenza del Presidente TESAURO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato alla difesa, Guadalupi.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore BELLISARIO: « Estensione del trattamento di quiescenza, previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, ai salariati a matricola ed ai lavoratori permanenti già dipendenti dalle Amministrazioni dell'Esercito e della Marina licenziati in forza del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, successivamente riassunti in servizio con la qualifica di operai temporanei e nuovamente licenziati nel periodo compreso tra il 1° luglio 1923 e il 31 dicembre 1926 » (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (1216).

Dopo relazione favorevole del deputato D'Amato, cui aderisce, a nome del Governo il Sottosegretario Guadalupi, la Commissione approva, senza modificazioni, gli articoli della proposta di legge, che è votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,30.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 1964, ORE 17,30. — *Presidenza del Presidente TESAURO.* — Interviene il Ministro della giustizia, Reale.

PROPOSTA DI LEGGE:

LUZZATTO ed altri: « Norme di attuazione dell'articolo 86 della Costituzione » (1664).

Il Relatore Rosati propone che l'esame della proposta di legge venga rinviato ad altra seduta per consentirgli di presentare una completa relazione sulla materia oggetto della proposta di legge.

Aderiscono alla richiesta il deputato Nannuzzi ed il Ministro Reale, il quale osserva che il rinvio è, oltretutto, opportuno in relazione alle dichiarazioni che il Presidente del Consiglio farà alla Camera nella seduta di domani, rispondendo a interrogazioni presentate sull'attuale impedimento del Presidente della Repubblica, e che potranno costituire elementi

di valutazione nell'esame della proposta di legge.

Dopo che il deputato Luzzatto ha osservato che il procedimento legislativo, ed in particolare quello delle proposte di legge di iniziativa parlamentare, non può essere condizionato a decisioni concrete del Governo, la Commissione delibera il rinvio dell'esame della proposta di legge ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,15.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 1964, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Reale.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme per l'espletamento degli scrutini ordinari dei magistrati, indetti per gli anni 1962 e 1963 » (1620).

La Commissione, a seguito dei chiarimenti forniti dal Ministro Reale circa alcuni quesiti posti nella precedente seduta e dopo interventi dei deputati Palazzolo, Valiante, Lucifredi, Martuscelli, Cacciatore, Bosisio, Galdo, Guidi e Guerrini Giorgio, relatore, procede direttamente alla votazione a scrutinio segreto dell'articolo unico in base al quale le Commissioni di scrutinio per le promozioni in Corte di appello ed in Corte di cassazione, ove rilevino che i candidati agli scrutini ordinari, indetti per gli anni 1962 e 1963, non si siano attenuti, nell'indicazione dei lavori giudiziari, all'osservanza delle norme di cui agli articoli 15 e 29 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, ne danno notizia al Consiglio superiore della magistratura che comunica la riscontrata irregolarità al candidato il quale, nel termine perentorio di trenta giorni, deve provvedere alle necessarie rettifiche.

In fine di seduta, quindi, il disegno di legge viene votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni all'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (Legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e legge 16 luglio 1962, n. 922) » (1524).

La Commissione prosegue nella discussione del disegno di legge e, dopo interventi dei deputati Martuscelli, Breganze, del relatore Valiante, nonché del Ministro Reale, approva il primo articolo nella formulazione proposta dal deputato Breganze, con una modifica suggerita dal Governo, per cui l'articolo rimane

così formulato: « Le piante organiche dei cancellieri e segretari giudiziari sono stabilite, per ogni ufficio ed entro i limiti del ruolo organico, con decreto del Ministro di grazia e giustizia ».

Successivamente, dopo interventi dei deputati Lucifredi, Palazzolo, Martuscelli, Spagnoli, del relatore Valiante e del Ministro Reale, la Commissione approva l'articolo 2 nella seguente nuova formulazione: « È in facoltà del Ministro di grazia e giustizia di derogare per particolari esigenze di servizio alla distribuzione per qualifica del personale di cancelleria e segreteria avente qualifica inferiore a quella di cancelliere capo di tribunale e di segretario capo di procura della Repubblica di prima classe.

« I funzionari della carriera direttiva assegnati a posti della carriera di concetto possono essere incaricati di esercitare o l'una o l'altra funzione ».

Successivamente la Commissione concorda sul suo principio informatore di un articolo 2-bis, proposto dal deputato Berlinguer Mario con una modifica suggerita dal deputato Breganze, rinviandolo, nel seguente testo, al parere della Commissione bilancio:

« Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito agli aiutanti delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, già dichiarati non idonei per il passaggio al gruppo B, in conseguenza di provvedimenti disciplinari meno gravi della sospensione e inflitti anteriormente a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di ripetere l'istanza per il passaggio nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, previsto dagli articoli 2 e 6 della legge 24 dicembre 1949, n. 983.

« Nello stesso termine potrà chiedere il passaggio di cui sopra il personale femminile del ruolo degli aiutanti ».

Il Presidente rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,10.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 1964, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente* SAMMARTINO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, Riccio.

DISEGNO DI LEGGE:

« Disposizioni concernenti la pesca marittima » (663).

Il Presidente comunica che il relatore è indisposto e propone, quindi, il rinvio della discussione. Il Sottosegretario Riccio non si oppone al rinvio, ma raccomanda la discussione, la più sollecita possibile.

La Commissione delibera di rinviare la discussione a mercoledì prossimo, 21 ottobre.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 1964, ORE 10. — *Presidenza del Presidente* SAMMARTINO. — Intervengono il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Mannironi, e il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, Riccio.

In inizio di seduta, il Presidente comunica che il Ministro della marina mercantile interverrà alla seduta che la Commissione terrà giovedì 22 ottobre 1964, per fornire i richiesti chiarimenti sul problema delle autonomie funzionali dei porti.

L'onorevole Speciale, a sua volta, chiede ragguagli circa il provvedimento di legge di facilitazioni di viaggio per gli emigrati interessati alle elezioni amministrative del 22 novembre 1964, al quale il Governo è stato impegnato dalla Commissione nella seduta del 7 ottobre 1964. Il Sottosegretario Mannironi comunica che il suo dicastero, data la ristrettezza di tempo a disposizione, intende provvedere con un decreto interministeriale che conceda la riduzione del 70 per cento e che, in questo senso, ha già richiesto il parere del Ministero del tesoro, interessando contemporaneamente la Presidenza del Consiglio. L'onorevole Speciale replica sollecitando la regolamentazione stabile della materia con apposita legge e chiedendo, per gli elettori del 22 novembre, l'aumento della riduzione preannunciata dal Sottosegretario.

PROPOSTA DI LEGGE:

MACCHIAVELLI ed altri: « Soppressione della lettera b) dell'articolo 227, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, per l'abolizione del divisorio sui tari » (1653).

Dopo l'illustrazione favorevole del Presidente che, peraltro, osserva che si tratta di modificazione di una norma del regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada e, quindi, di materia di per se del potere esecutivo, prende la parola il Sottosegretario Mannironi, che insiste sull'osservazione del Presidente e conclude dichiarandosi favorevole alla sostanza della proposta di legge (che è stata già inclusa tra le modifiche al regolamento in corso di elaborazione da parte dei

Ministeri dei trasporti e dei lavori pubblici), ma contrario alla sua approvazione come norma di legge.

Nella discussione intervengono i deputati Marchesi, Alba e Dagnino e, a conclusione, la Commissione, su proposta del deputato Piazza, delibera di chiedere il passaggio in sede legislativa della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

LAVORO (XIII)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 1964, ORE 18,30. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Calvi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Riapertura dei termini indicati agli articoli 30 e 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per l'emanazione di leggi delegate relative a un testo unico delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e a una nuova disciplina dell'istituto dell'infortunio *in itinere* » (*Approvato dal Senato*) (1656).

PROPOSTE DI LEGGE:

BIANCHI GERARDO: « Corresponsione di una rendita di reversibilità a favore delle vedove e degli orfani dei lavoratori titolari di rendita di infortunio sul lavoro o malattia professionale » (46);

NAPOLI: « Modifiche alla legge 12 aprile 1943, n. 455, ai decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648 e 21 luglio 1960, n. 1169, in materia di assistenza ai lavoratori affetti da silicosi ed asbestosi » (468);

BUZZETTI ed altri: « Nuove norme sulla prevenzione e sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi ed asbestosi » (471);

ANGELINI GIUSEPPE ed altri: « Modifiche alla legge 15 novembre 1952, n. 1967, sulle malattie professionali » (674);

STORTI ed altri: « Modifica dell'articolo 62 del regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, concernente l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali » (1344);

LAFORGIA ed altri: « Norme sull'applicazione dell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali degli artigiani datori di lavoro » (1509)

TOGNONI ed altri: « Assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali da inalazioni di polveri » (1717).

Il Presidente Zanibelli, rilevata l'assenza di parte dei membri della Commissione per i concomitanti lavori dell'Assemblea e dati i particolari aspetti procedurali dei provvedimenti all'ordine del giorno, ne rinvia l'esame ad una prossima seduta.

Successivamente il Presidente fa presente le preoccupazioni suscitate negli ambienti dei lavoratori e della produzione per la ritardata applicazione della legge 23 giugno 1964, n. 433, per quanto attiene allo speciale regime di integrazioni salariali previsto per la durata di un anno dall'entrata in vigore della legge stessa. Data la grande importanza e la urgenza della questione chiede di essere autorizzato a prendere contatti, a nome della Commissione, con il Ministro del lavoro, per aver chiarimenti dall'I.N.P.S. sulla situazione determinatasi, onde poter riferire alla Commissione medesima alla ripresa dei lavori parlamentari.

La Commissione, dopo interventi favorevoli dei deputati Cengarle e Bianchi Fortunato, consente alla proposta del Presidente.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,45.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 1964, ORE 10. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità, Volpe.

DISEGNI DI LEGGE:

« Autorizzazione all'Istituto superiore di sanità di valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato » (1518) (*Parere della I e della V Commissione*);

« Conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità » (1519) (*Parere della V Commissione*).

Su proposta del Presidente De Maria, e dopo interventi dei deputati Scarpa e Messinetti, la Commissione delibera di rinviare ulteriormente la discussione dei due disegni di legge, in attesa del parere della Commissione Bilancio sugli emendamenti trasmessi in data 8 ottobre 1964.

PROPOSTA DI LEGGE:

ROMANO ed altri: « Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di tecnico di radiologia e terapia fisica » (511) (*Parere della IV e della VIII Commissione*).

Il Relatore Romano riferisce sui lavori del Comitato ristretto incaricato di elaborare un

nuovo testo della proposta di legge, sulla base anche di numerosi emendamenti proposti dal Governo. Dopo aver richiamato l'attenzione della Commissione sulla necessità di una sollecita approvazione del provvedimento e dopo aver sottolineato che il Comitato ristretto, nell'elaborazione del nuovo testo, ha preferito disciplinare dettagliatamente la materia, evitando un riferimento generico al regolamento di esecuzione così come era prospettato nel testo originario, conclude sottolineando le benemeritenze acquisite dalla categoria dei tecnici di radiologia per il loro prezioso lavoro di collaborazione con i medici radiologi ed invita la Commissione ad approvare il progetto di legge nel testo del Comitato ristretto.

Il deputato Barba osserva che il provvedimento in esame si propone tre obiettivi essenziali: la sistemazione della categoria, la preparazione tecnico-professionale attraverso la istituzione di apposite scuole ed infine la definizione della posizione di coloro che già esercitano l'arte ausiliaria di tecnico di radiologia e terapia fisica; conclude dichiarandosi favorevole al testo elaborato dal Comitato ristretto.

Il deputato Pasqualicchio ricorda che l'attuale legislazione sulle arti ausiliarie sanitarie non contempla quella di tecnico di radiologia e terapia fisica e sottolinea la necessità di una adeguata sistemazione, sul piano legislativo, di tale benemerita categoria.

Il deputato Bartole auspica che le scuole professionali, previste dal provvedimento in discussione, siano istituite presso istituti universitari oppure presso ospedali di prima e seconda categoria; richiama altresì l'attenzione della Commissione sugli inconvenienti che potrebbero derivare dalla presenza nelle Commissioni giudicatrici, di cui agli articoli 17 e 18, di primari di ospedali presso cui gli abilitandi hanno prestato la propria opera. Si riserva in proposito di presentare emendamenti.

Il deputato Morelli rileva l'opportunità di considerare, nel provvedimento in discussione, anche la posizione di coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, siano iscritti ai corsi di studio organizzati dalle scuole attualmente esistenti; preannuncia un emendamento in proposito.

Dopo un breve intervento del deputato Spinelli, il Sottosegretario Volpe, a nome del Governo, si dichiara favorevole al testo predisposto dal Comitato ristretto, sulla base degli emendamenti a suo tempo proposti dal Ministero della sanità.

Dopo ulteriori interventi dei deputati Bartole, Barba, Lattanzio, De Pascalis, Cattaneo Petrini Giannina, Capua, Spinelli, Morelli, De Lorenzo, Pasqualicchio, del Relatore Romano, del Sottosegretario Volpe e del Presidente De

Maria, la Commissione approva gli articoli da 1 a 19 nel seguente nuovo testo:

ART. 1.

È soggetto a vigilanza del Ministero della sanità l'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia e terapia fisica.

La vigilanza si estende:

- a) alla formazione professionale;
- b) all'accertamento del titolo di abilitazione;
- c) all'esercizio dell'arte predetta.

ART. 2.

Chiunque intenda esercitare, sia presso ospedali o enti pubblici, sia presso ambulatori privati di radiologia, l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia e terapia fisica deve avere raggiunto la maggiore età ed essere munito del diploma di abilitazione, rilasciato dalle scuole appositamente istituite per l'insegnamento delle attività medesime, ai sensi della presente legge.

ART. 3.

L'istituzione delle scuole di tecnico di radiologia e terapia fisica è autorizzata con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Nelle stesse forme viene approvato il regolamento per le scuole stesse, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

Le scuole per l'insegnamento dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia e terapia fisica possono essere istituite presso cliniche universitarie o ospedali dipendenti da enti pubblici, che siano in possesso dei mezzi occorrenti per il funzionamento della scuola.

Gli aspiranti all'ammissione alle scuole di cui al comma precedente devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado ed aver compiuto il diciassettesimo anno di età alla data del 31 dicembre dell'anno scolastico cui si riferisce la domanda di ammissione.

ART. 5.

Gli enti che, ai sensi dell'articolo precedente, intendano istituire scuole per l'insegnamento dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia e terapia fisica devono rivolgere al Ministero della sanità, tramite il medico provinciale, domanda corredata dalla deli-

berazione sulla istituzione ed il funzionamento della scuola, secondo le modalità che verranno determinate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

ART. 6.

Il corso di studi per conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia e terapia fisica è di tre anni.

Ogni anno scolastico ha la durata di nove mesi.

Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabilite le materie obbligatorie di insegnamento ed i programmi particolareggiati di ciascuna materia.

ART. 7.

Al termine del corso di studi gli allievi sosterranno una prova di esame orale e pratica. Tale prova si svolgerà in due sessioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge.

La Commissione esaminatrice è nominata dal medico provinciale, che la presiede, ed è composta:

a) da un direttore di istituto radiologico universitario o da un primario di radiologia;

b) da un primario ospedaliero di ruolo della specialità, designato dall'Ordine dei medici della provincia;

c) da un docente di materie obbligatorie del corso di studi;

d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità esercita le funzioni di segretario.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono liquidate dal medico provinciale e sono poste a carico delle amministrazioni che hanno istituito le scuole, in proporzione degli allievi presentatisi agli esami.

ART. 8.

La direzione della scuola è affidata al direttore dell'istituto radiologico universitario o al primario radiologo dell'ospedale presso cui ha sede la scuola.

ART. 9.

Ai candidati di cui all'articolo 7, che superino gli esami, viene rilasciato il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia e terapia fisica.

ART. 10.

Ai tecnici di radiologia e terapia fisica è consentito di svolgere le seguenti mansioni nei gabinetti radiologici, riconosciuti a norma di legge:

a) preparare l'ammalato secondo le istruzioni del medico radiologo;

b) effettuare tutte le manovre e le manualità coordinate dal medico radiologo, che ne rimane responsabile;

c) controllare l'efficienza degli apparati e la loro manutenzione;

d) eseguire il lavoro della camera oscura, della registrazione e della archiviazione delle pellicole.

È fatto divieto ai tecnici di radiologia e terapia fisica di fornire prestazioni fuori dei gabinetti radiologici debitamente autorizzati, se non sotto il diretto controllo del medico radiologo, che ne assume, di volta in volta, la responsabilità.

ART. 11.

L'effettivo esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia e terapia fisica è subordinato all'iscrizione all'Albo provinciale di cui al successivo articolo 12.

ART. 12.

In ogni provincia è costituito il Collegio per gli esercenti l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia e terapia fisica, che conseguono il diploma di abilitazione a norma della presente legge.

I Collegi provinciali degli esercenti l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia e terapia fisica sono riuniti in una Federazione nazionale con sede in Roma.

Sono estese ai Collegi provinciali dei tecnici di radiologia e terapia fisica ed alla Federazione nazionale, in quanto compatibili, le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni.

Se il numero degli aventi diritto ad iscriversi nel Collegio, esistenti nella provincia, sia esiguo, ovvero se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale e demografico, il Ministro della sanità, su proposta del medico provinciale e sentita la Federazione nazionale, può disporre che un Collegio abbia per circoscrizione due o più province finitime, designandone la sede.

ART. 13.

Chiunque eserciti l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia e terapia fisica in vio-

lazione delle norme contenute nella presente legge è punito con la multa da lire 50.000 a lire 100.000.

In caso di recidiva, la pena è della detenzione da 15 a 30 giorni e della multa da lire 100.000 a lire 200.000. Il materiale destinato all'esercizio dell'arte di cui alla presente legge è confiscato.

Il medico provinciale, indipendentemente dal procedimento giudiziario per l'esercizio abusivo dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia e terapia fisica, può ordinare la chiusura temporanea del locale nel quale detta attività sia stata abusivamente esercitata ed il sequestro conservativo del materiale.

Il provvedimento del medico provinciale è definitivo.

ART. 14.

Alle pene di cui al precedente articolo soggiace anche chi, essendo regolarmente autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria contemplata dalla presente legge, presta comunque il suo nome, ovvero la sua attività allo scopo di permettere o di agevolare il reato di cui all'articolo stesso.

ART. 15.

Il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia e terapia fisica è soggetto alla tassa di concessione governativa, stabilita dalla tabella A n. 224, annessa al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 16.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emanerà il regolamento per la sua esecuzione.

ART. 17.

Coloro che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano esercitato abitualmente e direttamente, da almeno tre anni, l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia e terapia fisica in sedi diverse dalle amministrazioni ospedaliere o da enti pubblici, saranno ammessi, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, a sostenere una prova di idoneità innanzi ad una

Commissione esaminatrice, costituita secondo le norme di cui al precedente articolo 7, per il conseguimento dell'attestato di idoneità.

ART. 18.

L'attestato di idoneità di cui al precedente articolo sarà per contro rilasciato automaticamente dalla medesima Commissione, a tutti coloro che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano esercitato abitualmente e direttamente, da almeno tre anni, l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia e terapia fisica, presso amministrazioni ospedaliere o enti pubblici, oppure che risultino in possesso di un titolo di specializzazione rilasciato da specifiche scuole professionali riconosciute dallo Stato.

ART. 19.

L'attestato di idoneità, conseguito ai sensi dei precedenti articoli 17 e 18, abilita alla continuazione dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia e terapia fisica e deve essere considerato, a tutti gli effetti, equipollente al diploma di abilitazione di cui al precedente articolo 9.

Successivamente, la Commissione procede alla discussione di un articolo 19-bis proposto dai deputati Morelli Alboni e Pasqualicchio, inteso a regolarizzare la posizione degli allievi dei corsi organizzati dalle scuole attualmente esistenti. Dopo brevi interventi dei deputati De Lorenzo, Capua e Messinetti (il quale ultimo chiede al rappresentante del Governo di conoscere il numero delle scuole professionali attualmente esistenti), la Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

CONVOCAZIONI

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Venerdì 16 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani (1671) — Relatore: Di Primio — (*Parere della V e della IX Commissione*).

Discussione delle proposte di legge:

BASLINI e BOTTA: Istituzione dell'ora legale dal 1° giugno al 15 ottobre di ogni anno (1066) — Relatore: Miotti Carli Amalia — (*Parere della IV e della XII Commissione*);

GUERRIERI ed altri: Modifiche alla legge 20 giugno 1956, n. 658, per la istituzione di un attestato di pubblica benemerenzza al merito civile (954) — Relatore: Di Primio.

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

RICCIO ed altri: Provvidenze a favore dei circhi italiani e norme sulla attività dello spettacolo viaggiante (*Urgenza*) (524) — Relatore: Mattarelli Gino — (*Parere della V e della VI Commissione*).

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Venerdì 16 ottobre, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno e sulla proposta di legge:

Disposizioni in materia di affitto a conduttori non coltivatori diretti (1527);

DE MARZI FERNANDO e SANGALLI: Norme in materia di durata del contratto di affitto di fondo rustico (1638);

(*Parere alla XI Commissione*). — Relatore: Bosisio.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Venerdì 16 ottobre, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Trattamento tributario delle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle società commerciali (1532) — Relatore: Castellucci — (*Parere della IV, della V e della XII Commissione*).

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Venerdì 16 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica mi-

litare (1486) — Relatore: Leone Raffaele — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione delle proposte di legge:

CAIATI ed altri: Modifiche alle leggi 16 novembre 1962, n. 1622 e 2 marzo 1963, n. 308, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito (1458) — (*Parere della V Commissione*);

BOZZI e FERIOLI: Modifica dell'articolo 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito (1680);

— Relatore: Buffone.

Discussione delle proposte di legge:

JOZZELLI: Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda (414) — Relatore: Sinesio — (*Parere della V Commissione*);

BADINI CONFALONIERI: Adeguamento al coefficiente 271 della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, del trattamento pensionistico riservato agli ufficiali maestri di scherma, provenienti dai sottufficiali, collocati in pensione col grado di sottotenente o tenente (288) — Relatore: Sinesio — (*Parere della V Commissione*).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Venerdì 16 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Istituzione presso l'Università di Genova della facoltà di architettura, limitatamente al biennio di studi propedeutici del corso di laurea in architettura (1248) — Relatore: Berté — (*Parere della V Commissione*).

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Venerdì 16 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sulla produzione avicola (1485) — Relatore: Armani — (*Parere della IV, della VI, della XII e della XIV Commissione*).